



TRIBUNALE DI TRANI

xxx/XXIII R.G.

Il Giudice

a scioglimento della riserva assunta in udienza;

preso atto della disponibilità manifestata nel corso dell'udienza dai procuratori delle parti e dalla parte convenuta, comparsa personalmente, ad una soluzione bonaria della vicenda in oggetto, richiedendo la formulazione da parte di questo giudicante di una proposta conciliativa;

considerato che le due "suppenne" non sono menzionate nel testamento olografo del IX.VI.XVI con cui POPPEA, divise i propri beni tra i suoi tre figli assegnando a CAIO l'appartamento sito in Creta alla Via Appia n. 2 al primo piano e a TIZIA e MEVIO il secondo piano dello stesso piano. Dunque, prima facie paiono ricadere nella comunione ereditaria (in disparte ogni valutazione di fondatezza della domanda riconvenzionale di usucapione esperita dalla convenuta);

tenuto conto dei rapporti di stretta parentela esistenti tra le parti e della particolare conformazione dei luoghi (in particolare, nell'appartamento della sig.ra PENELOPE vi è una scala interna che porta alla suppena "lato via APPIA");

rilevato altresì che MEVIO, coerede delle parti in causa, è deceduto in data XII.XI.XXIV, sicchè la sua quota di comproprietà si ripartisce ab intestato fra l'attore, la convenuta, e gli eredi testamentari di TIZIA (ovvero, AUGUSTA, PETRONIO, SABINA, figli dell'attore). Dunque, ciascuno di essi è proprietario di 1/3 delle due "suppenne";

stante altresì l'opportunità di ridurre i costi derivanti dal prosieguo del giudizio nonché gli indiscutibili vantaggi economici a tutte le parti del giudizio (soprattutto in punto di riduzione degli eventuali oneri per accessori che maturerebbero sulla sorte capitale sino al dì della pronuncia della sentenza di merito, non emettibile a breve, visto il carico del ruolo);

evidenziato, inoltre, alle parti il coordinamento con l'art.91 cpc, secondo cui il giudice, *"se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha*

rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92“;

P.Q.M.

Formula la seguente proposta transattiva/conciliativa:

- cessione a titolo gratuito da parte di PENELOPE in favore dell'attore e dei convenuti contumaci della quota di 1/3 della proprietà della suppena di Via APPIA n. 2 “lato mare”;
- cessione a titolo gratuito da parte dell'attore e degli eredi testamentari di SEMPRONIA, in favore della convenuta della propria quota della proprietà della suppena di via APPIA n. 2 “lato piazza APPIA”;
- suddivisione, in quote uguali tra le parti costituite, dei costi inerenti gli adempimenti necessari all'esecuzione dell'accordo;
- rinuncia dell'attore all'azione;
- rinuncia della convenuta alla domanda riconvenzionale;
- compensazione integrale delle spese ed onorari del giudizio.

Fissa, per prendere atto delle posizioni delle parti su tale proposta, l'udienza del XVIII.X.XXVIII ore 9,15 e, a tal fine, invita a tal fine il difensore di parte attrice a comunicare alle parti contumaci la presente ordinanza, ed entrambi i difensori a conferire tempestivamente con i propri assistiti, munendosi eventualmente di procura speciale per la formale accettazione della proposta.

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, le parti alla predetta udienza potranno riportare a verbale le loro posizioni, anche al fine di consentire al Giudice l'eventuale valutazione della condotta processuale, ai sensi dell'art. 91 III co c.p.c ovvero per l'equa riparazione e art. 96 III co. c.p.c.

Si comunichi.-

Trani, XVIII.VI.XXVIII

Il Giudice

GGGGG